

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6138 Anno 2018

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: NARDIN MAURA

Data Udiienza: 22/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PALAZZOTTO PIETRO nato il 22/01/1958 a PALERMO

avverso la sentenza del 14/12/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN

~~Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA~~
~~MARINELLI~~

~~che ha concluso per~~

Il Procuratore Generale Marinelli Felicetta conclude per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore

E' presente l'avvocato MAZZI LEANDRO del foro di MASSA in difesa di
PALAZZOTTO PIETRO, che si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 dicembre 2016 la Corte d'Appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado in ordine alla colpevolezza e riducendo la pena in forza del riconoscimento delle attenuanti generiche, ha ritenuto Pietro Palazzotto responsabile del reato di cui all'art 589 cod. pen., per avere il medesimo, in qualità di brigadiere in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Pontremoli, omesso colposamente di adottare le necessarie cautele finalizzate ad impedire il suicidio all'interno della camera di sicurezza della stazione di Ioan Tomorga, tratto in arresto ed in attesa di essere tradotto in carcere.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo con il quale lamenta ex art. 606, comma 1[^], lett. e) la carenza e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la sentenza -dopo avere condiviso la censura formulata dal ricorrente, in ordine all'insussistenza di un ordine dei superiori di sottoporre il Tomorga ad un controllo più intenso di quello previsto dall'art. 170.1 del Regolamento generale sull'Arma dei Carabinieri ed all'impossibilità per l'imputato di prevedere il gesto suicidiario - ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa per non avere l'imputato tenuto chiuso lo sportello della porta della camera di sicurezza, in violazione dell'art. 177 del Regolamento. Si sarebbe, infatti, così realizzata la condizione necessaria al suicidio di Ioan Tomorga, avvenuto per impiccamento, avendo il Tomorga utilizzato la crocetta metallica dello sportello, per fissarvi il lembo di una maglia usata allo scopo. Rileva: che la camera di sicurezza della stazione non aveva i requisiti di cui all'art. 56 del Regolamento dell'Arma, non disponendo di adeguata ventilazione; che il Palazzotto aprì lo sportello solo per consentire, stante la situazione climatica (oltre 30° centigradi), la necessaria ventilazione dei luoghi; che i precedenti di legittimità dimostrano come, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la violazione di una norma specifica non sia di per sé condizione sufficiente all'addebito di responsabilità, allorché l'evento non risulti concretamente prevedibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La doglianza è fondata.

2. Ora, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che "La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. (*ex multis* Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015 - dep. 08/06/2015, Ruocco; Sez. 4, n. 5404 del 08/01/2015 - dep. 05/02/2015, P.C. in proc. Corso e altri, Rv. 26203301 Sez. 4, n. 5404 del 08/01/2015 - dep. 05/02/2015, P.C. in proc. Corso e altri; in precedenza Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009 - dep. 17/11/2009, Morelli).

3. E' certo, perché fra l'altro ammesso dall'imputato, che il medesimo omise di tenere chiuso lo sportello la cui conformazione è prevista dall'art. 273 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri. La norma regolamentare, richiamata espressamente dalla sentenza, stabilisce che la porta delle camere di sicurezza deve avere "ad altezza d'uomo un finestrino di piccole dimensioni non superiore a cm. 10 per lato, con crocetta di ferro e sportello esterno applicato solidamente e sbarrato, quando è tenuto chiuso, da robusto chiavistello" e che "Sulla faccia interna dello sportello deve essere incisa una crocetta concava dell'identica forma e delle identiche dimensioni della crocetta di ferro, onde questa una volta chiuso lo sportello, vada ad appoggiarsi perfettamente, si da far quasi corpo unico con lo sportello stesso". Per assicurare lo scopo, infine, la disposizione conclude così fissando l'obbligo imposto a chi è destinato al controllo: "Naturalmente lo sportello, tranne quando si devono sorvegliare i detenuti deve rimanere chiuso".

4. E' stato espressamente escluso dalla Corte territoriale che il Palazzotto fosse tenuto ad una sorveglianza diversa da quella ordinaria prevista dal regolamento generale all'art. 170.1, che impone un controllo frequente ed accurato, con intervalli non superiori alle due ore dei detenuti rinchiusi nella camere di sicurezza "per assicurarsi del loro atteggiamento". Mentre è stato ritenuto che l'omissione consistita nell'aver mantenuto aperto lo sportello al di fuori del tempo necessario per le ispezioni, in violazione dell'obbligo rivolto ad impedire eventuali suicidi, costituì la condizione necessaria al prodursi dell'evento.

5. Il ragionamento che fonda la sentenza non è condivisibile.

6. Come sostenuto dal ricorrente, la titolarità della posizione di garanzia-certamente rivestita dal Palazzotto, destinatario dell'obbligo di controllo dell'arrestato nella camera di sicurezza, posto a tutela dell'incolumità del detenuto- non implica un automatico addebito della responsabilità colposa per il prodursi dell'evento, in forza del principio della verifica concreta sia della prevedibilità ed evitabilità del medesimo, che del nesso causale tra l'omissione e l'evento.

8. L'art. 177 del regolamento generale dell'Arma chiarisce che la sorveglianza degli arrestati provvisoriamente detenuti in caserma ha principalmente due scopi: la sicurezza della salute della persona -in particolare la tutela della sua vita da atti anticonservativi - e la necessità di evitare l'evasione.

Il regolamento introduce un dovere generale di controllo dell'atteggiamento del rinchiuso rimettendo alle condizioni del soggetto una frequenza maggiore di quella minima determinata in due ore (art. 170.1), che diventa ininterrotta quando il detenuto sia pericoloso (art. 170.2), ma che, d'altro canto, non consente di "disturbare" il detenuto, tanto che durante la notte si prevede che, prima dell'apertura dello sportello, il militare di servizio debba origliare.

Nondimeno, se l'art. 170.1 dispone la frequenza dei controlli attraverso lo sportello, l'art. 171 specifica che "quando la camera di sicurezza non presenti la necessaria garanzia, vi sia qualche detenuto pericoloso, dovrà essere comandato un secondo militare di servizio il quale si alterna con il primo a sorvegliare i detenuti con lo sportello sempre aperto."

Dalla complessiva lettura delle norme si trae, dunque, che la norma sulla conformazione dello sportello e sulla sua chiusura non ha quale scopo quello di preservare dal pericolo di atti anticonservativi, assicurato, invece, dalla frequenza dei controlli, ma quello, da un lato, di evitare i contatti con l'esterno e dall'altro, di mantenere la riservatezza del ristretto, diritto che viene meno, come chiarisce l'art. 171, quando il detenuto sia pericoloso o quando la camera di sicurezza non presenti le necessarie garanzie contro l'evasione. E' in queste ipotesi che il regolamento impone una vigilanza "a vista", a mezzo l'apertura dello sportello, da tenersi altrimenti chiuso per le ragioni chiarite dalla disposizione precedente.

Che la presenza dello sportello abbia una funzione diversa da quella di preservare la salute del detenuto, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, emerge con chiarezza anche dalla sua posizione sulla porta di chiusura della camera di sicurezza, essendo il medesimo, per ovvie ragioni, posto ad altezza d'uomo, al fine di consentire l'ispezione. E' chiaro, infatti, che una simile collocazione rende di per sé molto difficile l'impiccagione.

Fatte queste premesse, non può certamente ritenersi che mantenendo aperto lo sportello il brigadiere abbia violato una disposizione specificamente rivolta ad evitare il suicidio del ristretto, avendo al più violato il suo diritto alla riservatezza, per ragioni di non minore importanza, quali assicurare il benessere del medesimo, stante l'elevata temperatura estiva e le condizioni irregolari della cella rispetto allo standard richiesto per la salvaguardia della salute. Tutte circostanze delle quali i giudici di merito danno atto.

Ecco, allora, che considerando anche le altre emergenze risultanti dal provvedimento, l'evento si presentava in concreto altamente improbabile perché ed anche di questo si dà atto, benché se ne affermi l'irrilevanza- le condizioni del detenuto non mostravano alcun segno di turbamento psichico ed anzi il detenuto si presentava tranquillo, mentre in modo del tutto regolare erano stati svolti i controlli previsti dall'art. 170.1 del Regolamento dell'Arma, tanto che una frequenza inferiore a quella minima prevista non era stata suggerita neppure suggeriti dal maresciallo con il quale l'imputato aveva effettuato l'ultima ispezione.

3. Va, dunque, esclusa la configurabilità della colpa, sotto il profilo dell'insussistenza della concreta prevedibilità del gesto autosoppressivo.

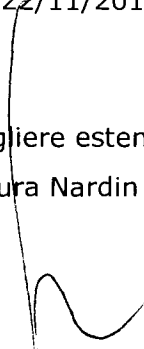
4. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 22/11/2017

Il Consigliere estensore
Maura Nardin



Il Presidente
Fausto Izzi

